



10

-----TARANTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai signori magistrati:

dott. MARCELLO DIOTAIUTI – Presidente

dott. STEFANIA D'ERRICO – Giudice

dott. ANTONIO ATTANASIO – Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

n. 1362
n. 5306 GROS.
n. 1888 SEP.

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta sotto il n.3747/08 R.G. avente ad oggetto "*adempimento debito sociale*".

tra

TIZIO

(rappresentato e difeso dall'avv. , come da mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione)

OPPONENTE

e

SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ALFA in liquidazione coatta amministrativa

OPPOSTA-CONTUMACE

Il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei suoi atti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale, con decreto del 21.4.08, ha ingiunto a **TIZIO** di corrispondere alla Soe.Cooperativa **ALFA** in liquidazione la somma di Euro 6.385,97 (oltre interessi e spese), proporzionalmente dovuta dal socio per ripianare le passività sociali.



Si è opposto TIZIO con citazione notificata il 10.6.08, assumendo, oltre all'inesistenza dei presupposti per la concessione del decreto, l'infondatezza della domanda, dal momento che il liquidatore della società aveva esorbitato dalle sue mansioni e dai suoi poteri, rivendicando oltre modo un credito sociale insussistente o comunque prescritto.

Ha resistito la Cooperativa, nelle more posta in liquidazione coatta amministrativa.

La causa è stata riservata per la decisione all'udienza di discussione ex art.16 D.lgs n.5/03 del 7.6.2013.

I) Preliminarmente, in rito, si osserva che l'eccezione di estinzione del giudizio non è stata riproposta dalla Cooperativa nell'udienza collegiale del 7.12.12, per cui deve intendersi rinunciata.

II) Nel merito, l'opposizione va accolta.

Il *thema decidendum* della controversia verte sulla legittimità del credito ingiunto dal liquidatore della Cooperativa al socio TIZIO.

La Cooperativa assume che i due debiti sociali ancora insoluti devono essere soddisfatti con i versamenti *pro quota* dei singoli soci, cui il liquidatore (onde evitare l'escussione dell'unico immobile in dotazione dell'ente ma già prenotato da un socio) può direttamente rivolgersi "*nei limiti delle rispettive responsabilità ed in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite*", nella perdurante inerzia dell'organo assembleare (v.ricorso monitorio).

I fatti allegati richiamano implicitamente il generale rapporto di carattere associativo che lega la cooperativa al singolo partecipante e, in tale contesto, sono posti a fondamento del diritto della Cooperativa, (anche) in fase liquidatoria, di porre a carico del socio TIZIO una quota del debito assunto dall'ente per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Tale pretesa si rivela infondata.

I principi regolatori della materia escludono la responsabilità personale del socio nelle società di capitali e, di riflesso, non consentono al liquidatore della soc.cooperativa a responsabilità limitata,



in caso di insufficienza del suo patrimonio, di imporre ulteriori versamenti ai soci per il ripianamento delle obbligazioni sociali.

La Cooperativa edilizia *ALFA*, istituita nel giugno '74, è una società a responsabilità limitata "senza responsabilità sussidiaria", ragion per cui, in difetto di diversa previsione statutaria, non è consentito porre a carico del singolo socio una quota del debito sociale, *"sia pure al fine di evitare, con modesto sacrificio, l'inizio di una procedura fallimentare e la possibile perdita del bene assicurato dallo strumento cooperativistico"* (Cass.91/5000).

Nella fase liquidatoria, avviata nel luglio '97, valgono le regole dettate dal combinato disposto degli artt.2516 -2452 c.c. (operanti *ratione temporis*) e, in via integrativa, quelle deliberate dal consesso assembleare nella riunione del 20.7.97 (che, sul punto, ha recepito le indicazioni contenute nell'allegata relazione del consiglio di amministrazione).

Ciò implica che i liquidatori possono chiedere al singolo socio, (solo) in caso di insufficienza dei fondi disponibili per fronteggiare le passività sociali, i conferimenti ancora dovuti e non altro.

Coerentemente, poi, è prescritto che i liquidatori devono portare a compimento il contenzioso in corso, definendolo possibilmente anche in via transattiva, ma sempre nell'ambito delle residue possibilità patrimoniali della Cooperativa e senza oneri a carico dei singoli soci, *"salva diversa decisione dell'assemblea"* (punto 2 del deliberato assembleare), organo al quale i liquidatori devono comunque rimettere ogni decisione *"in ordine a eventuali correttivi dei criteri precedentemente adottati per la distribuzione dei costi e degli oneri fra i soci, rimanendo anche obbligati a procedere, all'esito delle decisioni dell'assemblea, ad ogni incumbente correlato e conseguente, di ragione e di legge per dare esecuzione a tali eventuali deliberazioni"* (punto 7 del deliberato assembleare).

Nella vicenda in esame, il liquidatore della Cooperativa non ha rispettato tali prescrizioni, onerando *TIZIO* di un pagamento cui il socio non è tenuto, in mancanza di una diversa decisione comunque rimessa all'organo assembleare.

All'organo di liquidazione è, infatti, preclusa qualsiasi iniziativa volta ad addebitare ulteriori oneri agli associati, quale corollario di un sistema che riconosce la possibilità di porre ai carico dei soci cooperatori ulteriori spese comuni (per la gestione ed il funzionamento della cooperativa) solo qualora ciò sia previsto dallo statuto sociale e sia regolarmente attuato da una delibera assembleare. La pretesa creditoria ingiunta deve ritenersi, dunque, insussistente.

Le spese e competenze di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano, come da separato dispositivo, in favore dell'avv. _____, difensore dell'opponente dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.468/08 emesso dal Tribunale di Taranto in data 21.4.08;
- condanna la società Cooperativa a r.l. *ALFA* in liquidazione coatta amministrativa, come rappresentata, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese e competenze di lite, che liquida in Euro 2.255,00 (Euro 155,00 per esborsi; Euro 2.100,00 per compenso) oltre iva e cap come per legge, da distrarre in favore dell'avv. _____, difensore antistatario.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 17.6.2013.

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



28 GIU 2013
DEPOSITATA DDBE
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Profe. ROCCA)

